

Comune di Casali del Manco

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059

Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788**

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

Sito web istituzionale : www.comune.casalidelmanco.cs.it

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Codice ISTAT: **078156**

pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it

SETTORE 4 - TECNICO - POLIZIA LOCALE

Protocollo n°: 7159 del 24/05/2024

ORDINANZA N° 27 DEL 24/05/2024

OGGETTO: Ordinanza di istituzione divieto sosta in località Magli.

CONSIDERATO che sabato 25.05.2024 dalle ore 07:30 si eseguiranno lavori sulla strada comunale di sfalcio erba e pulizia cunette su via Amendola e via E. Berlinguer (tratto di strada interessata dai lavori) nella località Magli;

VISTA la necessità di regolamentare la sosta veicolare sul tratto interessato per garantire la sicurezza dei cittadini, nonché per esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 aggiornato e modificato dal D.Lgs. n.360/93, in base al quale i Comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

l'istituzione di un divieto di sosta provvisorio su via Amendola e via E. Berlinguer (tratto di strada interessata dai lavori) in località Magli, a partire dalle ore 07:30 di sabato 25 maggio p.v. e fino a termine dei lavori;

L'area interessata dal divieto di sosta sarà debitamente segnalata da apposito nastro di sicurezza;

L'accesso è comunque garantito ai mezzi delle Forze dell'Ordine di Protezione Civile e di Soccorso;

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dispone che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online.

Di inviare copia della presente, alla Stazione Carabinieri di Casali del Manco, per debita notizia e per quanto di competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Ferruccio Celestino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)